



# COMUNE DI BARADILI

PROVINCIA DI ORISTANO

*Originale*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 20 del 09-04-2024

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026, AI SENSI DELL'ART.6 DEL D.L. N.80/2021, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE N. 113/2021**

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **nove** del mese di **aprile** alle ore **11:15**, in videoconferenza, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, ai sensi della disciplina per lo svolgimento delle sedute della Giunta approvata con D.G.C. n. 18 del 12/04/2022, vennero convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

Dall'appello risulta:

Camedda Maria Anna	Sindaco	Presente
Zedda Lino	Vice sindaco	Presente
Cabras Adelino	Assessore	Presente in videoconferenza
Scanu Elisabetta	Assessore	Presente in videoconferenza

Totale presenti n. **4** e assenti n. **0**.

Partecipa da remoto in modalità videoconferenza il Segretario comunale Dott. Lorenzo Mascia.

Assume la presidenza il Sindaco Maria Anna Camedda.

### IL SINDACO

constatata la legalità della adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO che:

- l'art. 6, co. da 1 a 4, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che "le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piao, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- che l'art. 6, co. 5, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall'art. 1, co. 12, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, stabilisce che: "5. *Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, co. 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, co. 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo*";
- l'art. 6, co. 6, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall'art. 1, co. 12, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, il quale stabilisce che: "6. *Entro il medesimo termine di cui al co. 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, co. 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al co. 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al co. 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti*";
- l'art. 6, co. 6-bis, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come introdotto dall'art. 1, co. 12, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, successivamente modificato dall'art. 7, co. 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, il quale stabilisce che: "6-bis. *In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 10, co. 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) articolo 14, co. 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) articolo 6, co. 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";
- l'art. 6, co. 7, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale stabilisce che: "7. *In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, co. 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, co. 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114*";
- l'art. 6, co. 8, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale stabilisce che: "8. *All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane*";

### PREMESSO altresì che:

- l'art. 1, co. 3 del D.P.R. n. 81/2022 stabilisce che "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, co. 6, del decreto-legge n. 80 del 2021";
- l'art. 1, co. 4, del D.P.R. n. 81/2022 la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, co. 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava "Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, co. 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.", decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di performance dell'Amministrazione;
- all'art. 2, co. 1, del D.P.R. n. 81/2022 che per gli Enti Locali, di cui all'articolo 2, co. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, co. 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO;

**PREMESSO** inoltre che:

- l'art. 1, co. 3, del D.M. 132/2022 stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni conformano il Piano integrato di attività e organizzazione alla struttura e alle modalità redazionali indicate nel presente decreto, secondo lo schema contenuto nell'allegato che forma parte integrante del presente decreto”*;
- l'art. 2, co. 2, del D.M. 132/2022 stabilisce che *“Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, co. 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.”*;
- l'art. 6, co. 4, del D.M. 132/2022 stabilisce che *“Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 6, co. 1.”*;
- l'art. 7, co. 1, del D.M. 132/2022 stabilisce che *“(…), il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, co. 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.”*;
- all'art. 8, co. 2, del D.M. 132/2022 stabilisce che *“In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, co. 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”*;
- all'art. 11, co. 1, del D.M. 132/2022 che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, negli Enti Locali è approvato dalla Giunta Comunale;

**DATO ATTO** che il Comune di Baradili alla data del 31/12/2023:

- ha meno di 50 (cinquanta) dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, e precisamente 14;
- conta una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e pertanto rientra nella definizione di piccoli comuni di cui all'art. 1, co. 2, della L. n. 158/2017;

**ATTESO** che stante la proroga al 15 marzo 2024 per l'approvazione del bilancio di previsione, disposta con D.M. del 22 dicembre 2023, pubblicato nella G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023, la scadenza per l'adozione del PIAO da parte degli Enti Locali è il 15 aprile 2024 (cfr. COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANAC 10 gennaio 2024);

**RICHIAMATE:**

- la delibera della Giunta comunale n. 56 del 25.10.2022, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024, successivamente modificato con Delibera G.C. n. 61 del 08.11.2022;
- la delibera della Giunta comunale n. 09 del 27.01.2023, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, successivamente modificato con Delibera G.C. n. 81 del 28.11.2023;

**CONSIDERATO** che il PIAO in quanto strumento di programmazione integrata è elaborato ai sensi dell'art 8 del DM 132/2022 in coerenza ai documenti di programmazione finanziaria, che ne costituiscono il necessario presupposto;

**TENUTO CONTO** che:

- che il fine ultimo della programmazione integrata è quello di rendere più coordinato ed efficace il processo di programmazione gestionale, in attuazione del DUP/S;
- che dalle strategie dell'Ente discendono “a cascata” gli obiettivi di performance, con assegnazione delle risorse necessarie e individuazione dei fabbisogni assunzionali e formativi conseguenti;

**VISTE:**

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 12.09.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2024/2026
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 28.11.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2024/2026

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 22.12.2023 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 29.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2024/2026 (art. 169 del D. Lgs. 267/2000);
- la deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 01.03.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano dettagliato degli obiettivi di performance per l'anno 2024;

**PRESO ATTO** che il succitato decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132 del 30.12.2022, all'art. 2, co. 1, in combinato disposto con l'art. 6 del Decreto medesimo, stabilisce per le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti che il PIAO contiene la SEZIONE 1 Scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle seguenti Sezioni e Sottosezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso:

- all'art. 3, co. 1, lett. c), n. 3), relativo alla Sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione, Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza";
- All'art. 4, co. 1, lett. A) relativo alla Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano", Sottosezione 3.1 "Struttura organizzativa";
- all'art. 4, co. 1, lett. B) relativo alla Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano", Sottosezione 3.2 "Organizzazione del lavoro agile";
- All'art. 4, co. 1, lett. C), n. 2) relativo alla Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano", Sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale";

**PRESO ATTO** altresì che nello "schema tipo" di PIAO semplificato, per gli enti fino a 50 dipendenti, redatto sulla scorta di quanto previsto dall'art. 6 del succitato D.M. n. 132/2022, non sono previste le seguenti Sezioni e Sottosezioni:

- Sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione", Sottosezione 2.2 "Performance";
- Sezione 4 "Monitoraggio";

**ATTESO** che ai sensi dell'art.10 del D.M. 132/2022, in caso di mancata adozione del PIAO trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 10, co. 5, del D.Lgs. n. 150/2009:

- divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultino avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti;
- divieto per l'amministrazione di procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati;
- sanzione dell'organo di indirizzo che ne ha dato disposizione e che abbia concorso alla mancata adozione del Piano nell'ipotesi in cui l'organo di indirizzo abbia proceduto all'erogazione dei trattamenti e delle premialità;

#### **CONSIDERATO:**

- in riferimento alla Sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione",
  - sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza":
    - che è scaduto il triennio di validità del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021/2023, approvato con delibera G.C. n. 26 del 30.03.2021, confermato con Delibera G.C. n. 03 del 01.02.2022 e con Delibera G.C. n. 09 del 27.01.2023;
    - che entro i termini disposti dall'ANAC è stata pubblicata nel sito internet dell'ente all'interno della Sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti-Prevenzione della corruzione", la relazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per l'anno 2023 redatta in conformità all'art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012;
    - che poiché l'ANAC prevede la necessità di adottare un nuovo PTPCT ogni tre anni, in quanto l'art. 1, co. 8, della l. 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano, è stata esperita, con esito infruttuoso, procedura partecipativa mediante pubblicazione di avviso dal 12.01.2024 al 24.01.2024 sul sito internet dell'ente per la raccolta di segnalazioni, osservazioni e proposte utili alla stesura della sotto-sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, valido per il triennio 2024/2026;
    - che pertanto si procede ad adottare un nuovo strumento di programmazione, come previsto dalla normativa vigente, in quanto l'art. 1, co. 8, della l. 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano, tenuto conto delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio, delle indicazioni contenute nella relazione finale del RPCT relativa all'esercizio

precedente, delle novità previste dal PNA 2022 e delle indicazioni relative al Codice dei contratti pubblici, contenute nella delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, con la quale l'ANAC ha approvato l'Aggiornamento del PNA per il 2024;

- in riferimento alla Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano":
  - sottosezione 3.2 "Piano triennale dei fabbisogni di personale", che si prevede l'inserimento al suo interno:
    - della ricognizione della situazione di eccedenze e di esubero del personale, ai sensi dell'art. 33, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, per l'anno 2024, con esito negativo, giusta Delibera G.C. n. 66 del 12.10.2023;
    - della rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente, della capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa, della stima delle cessazioni e dei fabbisogni, nonché del parere favorevole dell'organo di revisione, dott.ssa Cecilia Serra, ai sensi dell'art. 239, co. 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, espresso con verbale n. 05 in data 08.04.2024, registrato al prot. n. 886, in pari data;
    - della programmazione della formazione del personale, da sottoporre alla parte sindacale ai sensi dell'art. 5, co. 3, lett. i), dello CCNL 16/11/2022;

**RITENUTO** stante la valenza di strumento di programmazione integrata del PIAO, nonostante per gli enti fino a 50 dipendenti non è prevista la compilazione delle seguenti Sezioni e Sottosezioni:

- Sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione", Sottosezione 2.2 "Performance", di stabilire comunque l'inserimento al suo interno:
  - del Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2024, approvato con separata delibera G.C. n. 12 del 01.03.2024, previa validazione del Nucleo di Valutazione n. 1/2024 del 20/02/2024, acquisito al prot. n. 522 in data 22/02/2024;
  - del Piano delle Azioni Positive 2024/2026, sentita la RSU, da sottoporre alla Consigliera Provinciale di Parità ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006;
- Sezione 4 "Monitoraggio", di stabilire comunque l'inserimento al suo interno:
  - che in riferimento alla Sottosezione 2.2 "Performance" il monitoraggio avverrà mediante reportistica del Nucleo di Valutazione associato da sottoposto alla Giunta comunale (artt. 6 e 10, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 150/2009; sistema di valutazione associato Unione/Comuni);
  - che in riferimento alla Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" il monitoraggio avverrà mediante la relazione annuale del RPCT, in base alle attestazioni pervenute dalle Aree organizzative dell'Ente, ed agli esiti dei controlli successivi di regolarità, tenuto conto altresì delle verifiche svolte a cura del Nucleo di valutazione associato (attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione) (art. 1, co. 14, legge n. 190/2012; indicazioni PNA dell'ANAC);
  - che in riferimento alla Sottosezione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale" il monitoraggio avverrà mediante revisione periodica alla luce dei fabbisogni di personale dell'Ente dei Responsabili delle competenti Aree organizzative mediante l'adozione delle misure ritenute più opportune in fase di revisione del Piano;

**VISTA** la proposta di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 predisposta dal Segretario comunale, in collaborazione con i Servizi amministrativo e Finanziario, competenti per la redazione di ciascuna delle sezioni di cui si compone lo schema tipo allegato al D.M. 24 giugno 2022;

**CONSIDERATO** quanto sopra, si propone di adottare il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026, come allegato alla presente deliberazione con la lett. A;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, all'art. 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) nel proprio sito istituzionale;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica espresso dal Segretario comunale, con riferimento alla Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" e dal Responsabile del Servizio

amministrativo e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione favorevole unanime, resa in forma palese;

#### **DELIBERA**

**DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti, secondo lo schema semplificato definito con D.M. 24 giugno 2022, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, che allegato alla presente deliberazione con la lett. A, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**DI ESCLUDERE** dall'approvazione del PIAO 2024-2026, gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'art. 6, co. 2, lett. da a) a g), D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

**DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio amministrativo di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato PIAO 2024-2026, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente";

**DI DARE MANDATO** altresì al Responsabile del Servizio amministrativo di provvedere alla trasmissione del PIAO 2024-2026, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, co. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80;

**DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio amministrativo gli eventuali ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;

**DI DARE ATTO** che le risorse finanziarie occorrenti all'attuazione del PIAO 2024/2026 sono coerenti con gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione finanziario 2024/2026, approvato con delibera C.C. n. 46 del 22.12.2023 e con i contenuti del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026, approvato con delibera G.C. n. 89 del 29.12.2023;

**DI DARE ATTO** che il budget di spesa complessivo destinato alla formazione che sarà rivolta ai dipendenti, viene determinato secondo i limiti stabiliti in sede di bilancio di previsione e non potrà eccedere l'importo dello stanziamento, con copertura di spesa a carico del pertinente capitolo del bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

**DI INOLTRE** il PIAO 2024/2026 a tutti i Responsabili dei Servizi dell'Ente e al Nucleo di valutazione associato, anche ai fini dell'art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012;

Con separata votazione favorevole unanime, resa in forma palese;

#### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del d.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Maria Anna Camedda

Il Segretario Comunale  
Dott. Lorenzo Mascia

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09-04-2024, perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

*Dalla residenza comunale, lì*

Il Segretario comunale  
Dott. Lorenzo Mascia

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*